

ACAM Ambiente S.p.A.	SPECIFICHE TECNICHE	Progetto per la realizzazione di dune in area destinata a verde pubblico a seguito delle modifiche introdotte al progetto in sanatoria CDR in località "Saliceti" nel Comune di Vezzano Ligure (SP) – APPALTO PER MESSA A DIMORA PIANTE ED IMPIANTO DI IRRIGAZIONE-
----------------------	---------------------	---

**Progetto per la realizzazione di dune in area destinata a verde pubblico a seguito delle modifiche introdotte al progetto in sanatoria CDR in località "Saliceti" nel Comune di Vezzano Ligure (SP)
– APPALTO PER MESSA A DIMORA PIANTE ED IMPIANTO DI IRRIGAZIONE--**

ART.1 IMPIANTO

Impianto di produzione CDR sito in località "Saliceti", Via Piano di Vezzano 1° senza numero civico, nel Comune di Vezzano Ligure (SP).

ART.2 SERVIZIO RICHIESTO

Lavori e forniture in per la messa a dimora delle essenze arboree ed arbustive nonché nella fornitura e messa in opera dell'impianto di irrigazione delle dune in conformità agli elaborati allegati alla presente.

ART. 3 GARANZIA DI ATTECHIMENTO

L'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 150 gg. a decorrere dall'inizio della prima vegetazione successiva alla messa a dimora, fatte salve le normali operazioni colturali e l'irrigazione, le piante si presentino in buone condizioni vegetative, sane senza sintomi di deperimento o di avvizzimento.

Per le piante messe a dimora durante il peridio vegetativo la durata della garanzia è di anni uno.

ART. 4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO

L'aggiudicazione avverrà all'offerta con il prezzo più basso e sarà determinata dal ribasso percentuale sul prezzo complessivo a base d'asta.

L'appalto viene aggiudicato a favore dell'offerta con il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all'aggiudicazione oppure di effettuare una seconda gara.

La stazione appaltante procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 86 e 87 del D.Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii..

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non assegnare la gara.

Il prezzo a base d' asta è determinato in € 38.510,08 (esclusa IVA ai sensi di legge) oltre e € 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno corrispondere alle quantità effettivamente consegnate ed indirizzate ad ACAM Ambiente S.p.A , Via Alberto Picco n° 22 cap. 19124 LA SPEZIA.

I pagamenti saranno effettuati a 90 gg. dalla data di ricevimento fattura fine mese mediante bonifico bancario.

ART. 6 MODALITÀ' E TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Le prestazioni e delle forniture dell'appalto dovranno essere eseguite, entro e non oltre 180 (centottanta giorni naturali e consecutivi)dalla data di consegna dei lavori.

ART. 7 FORO COMPETENTE

Il foro competente in via esclusiva a risolvere eventuali controversie sarà quello della Spezia ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 8 ASSICURAZIONI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

La società aggiudicataria è tenuta prima dell'inizio del servizio, alla consegna di copia polizza assicurazione verso terzi, intendendosi come terzi anche ACAM Ambiente S.p.A e i suoi dipendenti o aventi causa, contro i rischi di R.C. per un importo non inferiore a 25.000,00 € nonché D.U.R.C. in originale, valido nei termini previsti dalle vigenti leggi.

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa, la società aggiudicataria sarà tenuta a ripristinarla immediatamente ed a proprie spese.

Qualora ciò non si verifichi ACAM Ambiente S.p.A. avrà facoltà di recedere dal contratto con addebito dei danni.

ART. 9 ONERI E PENALITA'

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di trasporto, di consegna e conseguenti all'eventuale rimozione di difetti nella fornitura riscontrati durante la fase di collaudo.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura, rispetto ai termini indicati al precedente art.6, l'Azienda può applicare a carico della ditta una penalità pari allo 0,3% (zerovirgolatrecento) del valore di aggiudicazione fino ad un massimo del 10%.

Raggiunta tale percentuale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto per inadempienza.

Per conseguire il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, l'Azienda può rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della ditta aggiudicataria.

ART. 10 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE

Il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze, redatto dal Responsabile della Sicurezza, contenente le modalità di gestione degli impianti e la descrizione delle attività e delle possibili interferenze con la Stazione Appaltante e/o altre imprese appaltatrici di servizi e/o lavori.

ART. 11 REVISIONE DEI PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

ART. 12 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso e disciplinato dalle norme di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.e ii..

ART. 13 ASSICURAZIONI

La società aggiudicataria è tenuta a comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, e comunque prima della stipula del contratto, di essere assicurata verso terzi, intendendosi come terzi anche ACAM S.p.A. ed i suoi dipendenti o aventi causa, contro i rischi di R.C. per un importo non inferiore a 25.000,00 €

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa, la società aggiudicataria sarà tenuta a ripristinarla immediatamente ed a proprie spese.

Qualora ciò non si verifichi ACAM Ambiente S.p.A.. avrà facoltà di recedere dal contratto con addebito dei danni.

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni ad ACAM Ambiente S.p.A.. o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziare.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria.

La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziare.

ART. 14 DOMICILIO E RECAPITO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La società aggiudicataria deve provvedere a nominare un proprio dipendente di adeguato livello e professionalità, quale rappresentante dell'azienda stessa nei rapporti con il referente di ACAM Ambiente S.p.A..

Gli estremi del recapito dell'azienda, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica ed il nominativo del rappresentante per lo svolgimento del servizio, devono essere comunicati in forma scritta, contestualmente all'invio degli estremi del personale addetto all'esecuzione del servizio. L'assenza del responsabile dovrà essere preventivamente comunicata contestualmente al nominativo, recapito del sostituto e periodo di sostituzione.

ART. 15 FORO COMPETENTE

Il foro competente in via esclusiva a risolvere eventuali controversie sarà quello della Spezia ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 16 VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei casi suddetti la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante, a condizione che non mutino sostanzialmente

ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità dello stesso.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 18 SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali sono a carico dell'appaltatore e la registrazione del contratto avverrà solo in caso d'uso.

ART. 19 – INFORMATIVA PRIVACY

I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione alle Gare d'Appalto sono raccolti direttamente presso l'interessato.

Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/03 si informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- a) i dati saranno trattati per finalità connesse all'espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula e alla esecuzione del contratto;
- b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle finalità;
- c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;
- d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- e) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi della normativa vigente; potranno venire a conoscenza dei dati il Responsabile del trattamento e il personale dipendente della Società incaricato del procedimento appartenente alle seguenti categorie: contratti e appalti, segreteria e direzione;
- f) l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica, l'integrazione rivolgendosi al Servizio Privacy presso il Titolare del trattamento;
- g) titolare del trattamento dei dati è ACAM S.p.A., con sede legale in via Alberto Picco n. 22, 19124 La Spezia, C.F. e P.IVA 01035830114.

Redattore:

Geom. Andrea Brendani

*- Il Responsabile Tecnico Area Impianti -
Dott. Ing. Giulio Maggi*
